



Comune di San Pietro Clarenza

ORIGINALE

(Città Metropolitana di Catania)

I SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO PERSONALE

REGISTRO GENERALE N. 578 DEL 15.12.2020

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 72 DEL 01/12/2020

**OGGETTO: Fondo risorse decentrate.
COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 2020.**

PREMESSO che il Sindaco con proprio provvedimento ha nominato il Responsabile e sostituto del I Settore Affari Generali — giusta determinazione sindacale n. 8 del 12.10.2020;

PRESO ATTO del disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: “Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, ed in particolare l'art. 67, co. 1 e 3 ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del CCNL del 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi” ...;

2. L'importo di cui al co. 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di

processi associativi, ai delega o trasferimento ai junzioni, a fronte di corrispondente riazione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800 della [Legge n. 205/2017](#); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 5, lett. a).

3. "Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della [Legge n. 449/1997](#), anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, co. 1, lett. d) del [CCNL dell'1 aprile 1999](#), come modificato dall'art. 4, co. 4 del [CCNL del 5 ottobre 2001](#);
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, co. 4, 5 e 6 del [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#);
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al co. 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del [CCNL dell'1 aprile 1999](#); l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del [CCNL del 14 settembre 2000](#), con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 5, lett. b)
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai co. 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al co. 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato co. 2, lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies".

VISTO l'art. 68 del [CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018](#), riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, in base al quale: "1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del [CCNL del 22 gennaio 2004](#); incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo, del [CCNL del 14 settembre 2000](#) e di cui all'art. 6 del [CCNL del 5 ottobre 2001](#); indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del [CCNL del 6 luglio 1995](#). Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del [D.Lgs. n. 75/2017](#). Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile".

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del co. 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, co. 1 del [CCNL del 14 settembre 2000](#);
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del [CCNL del 14 settembre 2000](#);
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. g) ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al co. 2, lett. a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, co. 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”;

RICORDATO che il fondo 2018 era stato costituito con apposito atto di determina n.105 del 19/12/2019, in ossequio al disposto dell'art. 23, co. 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#);

che il fondo 2018 non superava il fondo anno 2016;

PRESO ATTO che gli aspetti della riforma contabile (armonizzazione) che più ci interessano ai fini della contabilizzazione delle spese di personale ed, in particolare, del fondo risorse decentrate, sono l'attuazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata e la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato – art. 3, co. 5 del [D.Lgs. n. 118/2011](#), come modificato dal [D.Lgs. n. 126/2014](#), al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria per cui, a decorrere dall'anno 2015, negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, co. 1, lett. a) e b) è stato iscritto il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti;

PRESO ATTO che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante ed a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituti del fondo che risultano esigibili nell'anno/i seguente/i a quello di registrazione dell'impegno di spesa, sono state registrate con FPV, ovvero nell'anno 2020 sarà liquidata la produttività 2019 (FPV anno 2019 – impegni anno 2020 coperti da FPV) e nell'anno 2020 sarà impegnata la parte del fondo esigibile nell'anno 2020 (comparto, progressioni ...) e destinata la quota riguardante il trattamento accessorio da liquidare all'esercizio successivo (2021), con la costituzione del fondo pluriennale vincolato, il cui utilizzo permetterà di coprire tali spese nell'anno 2021;

EVIDENZIATO che, in base alla disciplina prevista nel CCNL del comparto delle Regioni ed alle vigenti regole dei contratti nazionali del comparto per la costituzione del fondo, le voci che costituiscono lo stesso sono le seguenti:

	RISORSE STABILI
ART. 67, CO. 1 E 2 DEL CCNL 2016-2018	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2 del CCNL 22 gennaio 2004 , relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL 22 gennaio 2004 .
	CCNL 2004 RISORSE STABILI art. 31, co. 2 - Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, co. 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, co. 4; art. 15, co. 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, co. 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1 aprile 1999; art. 4, co. 1 e 2 del CCNL 5 ottobre 2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, co. 5 del CCNL dell'1 aprile 1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche di cui:
	ART. 14, co. 4, CCNL 1 aprile 1999 : riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario
	ART. 15, co. 1, lett. a) CCNL 1 aprile 1999

	Art. 31, co. 2, lett. b), c), d) ed e), CCNL 1992 (al netto dello straordinario – lett. a)
	Base Fondo 1995 al netto del lavoro straordinario;
	Rivalutazione del 6 %;
	Incremento pari allo 0,4% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;
	Incremento di un importo pari allo 0,25% del monte salari annuo riferito al 1995;
	Incremento di un importo pari allo 0,1 del monte salari annuo riferito al 1995, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;
	Economie part-time di cui alla Legge n. 662 1996
	Risorse destinate al pagamento dello straordinario per il personale delle VII ed VIII qualifiche che risulti incarico di posizione organizzativa
	ART. 15, co. 1, lett. b.) CCNL 1 aprile 1999
	Art. 32, CCNL 1995 , co. 1, art. 3, co. 1 CCNL 1996 : Incremento pari allo 0,5% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;
	Incremento di un importo pari allo 0,65% del monte salari annuo riferito al 1995, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione
	ART. 15, co. 1, lett. c), CCNL 1 aprile 1999
	Art. 32, CCNL 1995 , co. 1, co. 4, e art. 3, co. 2 e 3, CCNL 1996
	Incremento di un importo pari allo 0,80% (0,20 - 0,60) del monte salari annuo riferito al 1995, in virtù delle economie di gestione determinate a consuntivo, secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL 1995 e dell'art. 3 del CCNL 16 luglio 1996 solo a condizione che dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risultasse un incremento delle spese del personale dipendente.
	ART. 15, co. 1, lett. f), CCNL 1 aprile 1999
	Somme derivanti dai risparmi ottenuti sulla base dell'applicazione dell'art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 29 1993 .
	ART. 15, co. 1, lett. g), CCNL 1 aprile 1999
	Somme destinate nell'anno 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato.
	ART. 15, co. 1, lett. h), CCNL 1 aprile 1999
	Somme destinate al pagamento della indennità per direzione per il personale di VIII° (art. 37, co. 4, CCNL 6 luglio 1995 – Lire 1.500.000)
	ART. 15, co. 1, lett. i), CCNL 1 aprile 1999
	Da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, co. 2, lett. c)
	ART. 15, co. 1, lett. j), CCNL 1 aprile 1999
	0,52% monte salari anno 1997
	ART. 15, co. 1, lett. l), CCNL 1 aprile 1999
	Somme inerenti il trattamento economico accessorio del personale trasferito, agli enti del comparto, in seguito al trasferimento di funzioni a processi di delega
	ART. 15, co. 5, CCNL 1 aprile 1999
	Incremento derivante da incremento delle dotazioni organiche
	ART. 4, co. 1, CCNL 5 ottobre 2001
	1,1 % monte salari anno 1999
	ART. 4, co. 2, CCNL 5 ottobre 2001
	Retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.
	ART. 32, co. 1, CCNL 22 gennaio 2004
	0,62% monte salari anno 2001
	ART. 32, co. 2, CCNL 22 gennaio 2004
	0,50 % monte salari anno 2001 (per i Comuni la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti)
	ART. 32, co. 7, CCNL 22 gennaio 2004
	0,20 % monte salari anno 2001
	ART. 4, co. 1, CCNL 9 maggio 2006
	Incremento 0,50 monte salari anno 2003 se rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%.
	ART. 8, co. 2, CCNL 11 aprile 2008
	0,6 % del monte salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.
ART. 67, CO. 2, LETT. A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019

ART. 67. CO. 2. LETT. B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data
ART. 67. CO. 2. LETT. C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
ART. 67. CO. 2. LETT. D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co. 3 del <u>D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</u> ;
ART. 67. CO. 2. LETT. E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, co. 793 e segg. delle <u>Legge n. 205 2017</u> ; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
ART. 67. CO. 2. LETT. F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
ART. 67. CO. 2. LETT. G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
ART. 67. CO. 2. LETT. H e CO. 5 LETT. A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 5, lett. a)

RISORSE VARIABILI

ART. 67. CO. 3. LETT. A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della <u>Legge n. 449/1997</u> , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, co. 1, lett. d) del <u>CCNL 1 aprile 1999</u> , come modificata dall'art. 4, co. 4 del <u>CCNL 5 ottobre 2001</u> ;
ART. 67. CO. 3. LETT. B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, co. 4, 5 e 6 del <u>D.L. 6 luglio 2011, n. 98</u> ;
ART. 67. CO. 3. LETT. C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
ART. 67. CO. 3. LETT. D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al co. 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
ART. 67. CO. 3. LETT. E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del <u>CCNL 1 aprile 1999</u> ; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
ART. 67. CO. 3. LETT. F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del <u>CCNL 14 settembre 2000</u> , con i vincoli di destinazione ivi indicati;
ART. 67. CO. 3. LETT. G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
ART. 67. CO. 3. LETT. H e CO. 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 4 (In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al co. 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza)
ART. 67. CO. 3. LETT. I e CO. 5. LETT. B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, co. 1, lett. c).
ART. 67. CO. 3. LETT. J e CO. 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai co. 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
ART. 67. CO. 3. LETT. K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al co. 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato co. 2, lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.
ART. 68. CO. 2. economie progresse da parte stabile neutra	2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del [CCNL del 14 settembre 2000](#);
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies;
f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quater;
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del [CCNL del 14 settembre 2000](#);
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

EVIDENZIATO:

- Che la Dichiarazione congiunta n. 14 del [CCNL 22 gennaio 2004](#) prevede che: *“Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, co. 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti. Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l'incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all'art. 17 del [CCNL dell'1 aprile 1999](#). Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (co. 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile”;*
- che il fondo deve essere integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, co. 2 del [CCNL 22 gennaio 2004](#), come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14, in materia di incremento delle risorse decentrate, con attrazione dalla risorse di bilancio a seguito del riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali (differenziale tra nuovo tabellare iniziale e nuovo tabellare di sviluppo, a regime ricavabile dalla tabella A, allegata al predetto CCNL moltiplicato per tredici mensilità) per le singole posizioni di sviluppo economico, nell'ambito di ciascuna categoria, in cui trovasi inquadrato il personale al 1° gennaio 2003. Tale principio di riallineamento retributivo, peraltro, appare finalizzato a scongiurare ogni fenomeno di decremento del potenziale utilizzativo del fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali, a seguito degli interventi incrementali sui tabellari (iniziali e di sviluppo) determinati dai rinnovi contrattuali;
- la Dichiarazione congiunta n. 4 del [CCNL 9 maggio 2006](#): *“Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti”;*
- La dichiarazione congiunta n. 1 al [CCNL 2009](#): *“Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti”;*
- Dichiarazione congiunta n. 5 del [CCNL 2018](#): *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, co. 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;*

PRESO ATTO delle disposizioni normative che hanno posto vincoli all'ammontare del trattamento accessorio per il personale ed in particolare:

- L. art. 1, co. 456 della [Legge n. 147/2013](#) ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, co. 2-bis del [D.L. n. 78/2010](#), convertito nella [Legge n. 122/2010](#);
- la [Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015](#), avente ad oggetto: "Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 co. 2-bis del [D.L. n. 78/2010](#), convertito in [Legge n. 122/2010](#), come modificato dall'art. 1, co. 456 della [Legge n. 147/2013](#)", con la quale sono stati resi strutturali i tagli conseguenti derivanti dall'applicazione della normativa citata;
- l'art. 1, co. 236 della [Legge n. 208/2015](#), ai sensi del quale dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e doveva essere, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 23, co. 2 del [D.Lgs. n. 75/2017](#), attuativo della delega di cui alla [Legge n. 124/2015](#) (Riforma Madia), che ha abrogato l'art. 1, co. 236 della [Legge n. 208/2015](#), ed ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 67, co. 7 del [CCNL 21 maggio 2018](#) il quale prevede che la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (non più facenti parte per gli enti con la dirigenza del Fondo ma stanziati direttamente a bilancio) avvenga nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, co. 2 del [D.Lgs. n. 75/2017](#);

EVIDENZIATO che tali tagli sono permanenti;

PRESO ATTO che il fondo è integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, co. 2 del [CCNL 22 gennaio 2004](#), come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14 e successive dichiarazioni congiunte relativamente al riallineamento delle PEO compreso quello previsto dal [CCNL 21 maggio 2018](#);

VISTA la [Circolare RGS n. 16/2012](#) - "Somme non utilizzate Fondo anno precedente" statuisce che: "*L'art. 17, co. 5 del [Ccnl 98-01](#) prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come:*

- le economie su nuovi servizi non realizzati;*
- i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, [Legge 133/2008](#);*
- i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche;*
- altri disposti dell'art. 9 [D.L. 78/2010](#), convertito nella [Legge 122/2010](#).*

Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9, co. 2-bis [Legge 122/2010](#)."

PRESO ATTO che l'Aran ha precisato che il disposto dell'art. 17, co. 5 del [CCNL 1° aprile 1999](#) è applicabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo e che le "economie" in parte variabile (soprattutto per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, co. 2 e 5 del [CCNL 1° aprile 1999](#)) diventano economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l'anno successivo;

VISTI i seguenti pareri ARAN: [RAL1830](#) e [RAL1826](#);

PRESO ATTO che il fondo 2020 risulta costituito come da prospetto allegato, (ALL A) mentre il lavoro straordinario, che non fa parte di tali voci, è stato calcolato nel seguente modo:

LAVORO STRAORDINARIO: *Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b, [D.P.R. n. 333/1990](#), ridotta dal 1° gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% e dal 1° gennaio 2000 del 3%; pari ad € 8.014,91*

VISTA la costituzione del fondo 2020 e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che gli impegni specifici per il finanziamento degli istituti di parte stabile saranno assunti con appositi atti determinativi;

1. Di riportare in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020 come da foglio di calcolo (All.A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per complessivi € 96.765,71 oltre oneri e irap dando atto che lo stesso non supera l'importo massimo consentito ai sensi di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, negli appositi capitoli del redigendo bilancio 2020;
3. Di impegnare il fondo delle risorse decentrate anno 2020, per € 54.140,16 dando atto che gli oneri per indennità di comparto e progressioni orizzontali trovano copertura nei capitoli di spesa relativi al personale dipendente;
4. Di dare atto che l'impegno scaturente da contratto occorrente per l'anno 2020 è al netto della PEO che ammontano ad € 29.779,41 e dell'indennità di comparto, che ammonta ad € 12.846,14 per un totale di € 42.625,55 oltre oneri e irap.
5. Di disporre la trasmissione della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per il prescritto parere, al Presidente della Delegazione Trattante, alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01/04/1999.
7. Di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi della scrivente.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, Albo Pretorio on-line e Amministrazione Trasparente- sezione Contrattazione Integrativa.
9. Di avvisare che, ai sensi del co. 4, art. 3 della [Legge n. 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 - a) giurisdizionale al TAR Catania entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - b) straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
10. Di dare atto che all'istruttoria ed alla redazione materiale del presente atto ha provveduto la Responsabile del servizio personale e il sottoscritto è responsabile del provvedimento finale.

Li 30/11/2020

Il Responsabile dell'Ufficio Personale
Dott.ssa Angela Sorge



Il Responsabile del 1° settore Amministrativo
Dott.ssa Agata Palmeri

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA-

CALCOLO DEL FONDO 2020

RISORSE STABILI

Disposizione

Descrizione

Importo

RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018

<p>ARTICOLO 67, COMMA 1 (L'IMPORTO CONSOLIDATO CHE SCATURISCE DALL'APPLICAZIONE DI TALE COMMA RESTA CONFERMATO CON LE STESSE CARATTERISTICHE PER L'ANNO SUCCESSIVO)</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</p>	<p>€ 91.624,14</p>
	<p><i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i></p>	<p>€ -</p>
	<p><i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i></p>	<p>€ -</p>
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2</p>	<p>L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 è STABILMENTE INCREMENTATO</p>	<p>€ 91.624,14</p>
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A</p>	<p><i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i></p>	<p>€ 2.995,20</p>

<p>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B</p>	<p><i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i></p>	<p>€ 1.752,77</p>
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C</p>	<p><i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i></p>	
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D</p>	<p><i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i></p>	
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E</p>	<p><i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i></p>	
<p>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F</p>	<p><i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che derivano dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i></p>	

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)</i>	
	TOTALE RISORSE STABILI	€ 96.372,11
	COMUNE DI	
	RISORSE VARIABILI	
Disposizione	Descrizione	Importo
	RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
	Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi <i>una tantum</i> corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	€ -

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	b) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza)	MS 1997	€ -	1,20%	€ -	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all art. 56-quater, comma 1, lett. c) .				€ -	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi.				€ -	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ -	
TOTALE RISORSE VARIABILI						€ -
TOTALE GENERALE						€ 96.372,11

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016

ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL FONDO

articolo 68, comma 2, economie pregresse da parte stabile neutre					
INDENNITA' DI POSIZIONE					34.556
INDENNITA' DI RISULTATO					13.995


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. Prov. 5	15/12/2020	€ 54.110,16	2173	2020
N. Prov. 6	4	€ 12.885,36	2174	4
N. Prov. 7	4	€ 2.433,56	2173/7	4
Prov. 8		1.868,35	2174	4

Note:

San Pietro Clarenza, 15/12/2020



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorjio on line per giorni 15 consecutivi

dal 15-12-2020 al 30-12-2020

San Pietro Clarenza, 15-12-2020

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami.

San Pietro Clarenza,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Pietro Clarenza,

Il Responsabile del Settore.....